



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 28 febbraio 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario - relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziali n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Daniela D'Amaro,

### **FATTO**

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Gaiba (RO), dalla quale emerge la situazione finanziario - contabile compendiate dalle tabelle di seguito riportate.

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

<b>Equilibri di bilancio dati "Relazione dell'Organo di revisione"</b>	<b>Rendiconto 2021</b>
Risultato di competenza di parte Corrente (O1)	116.878,59
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	72.195,46
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	70.195,46
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	15.530,54
<b>Risultato di competenza (W1)</b>	<b>132.409,13</b>
<b>Equilibrio di bilancio (W2)</b>	<b>87.726,00</b>
<b>Equilibrio complessivo (W3)</b>	<b>85.726,00</b>

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

<b>Risultato di amministrazione - dati "Relazione dell'Organo di revisione, questionario rendiconto 2021 e Delibera C.C. n. 8 del 5 maggio 2022"</b>	<b>Rendiconto 2021</b>
Fondo cassa	201.122,09
Residui attivi	805.472,59
Residui passivi	450.265,57
FPV	72.881,00
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>483.448,11</b>
Totale accantonamenti	375.471,67
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>352.155,20</i>
Totale parte vincolata	11.417,14
Totale parte destinata agli investimenti	15.505,29
<b>Totale parte libera</b>	<b>81.054,01</b>

## CAPACITA' DI RISCOSSIONE

<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>Rendiconto 2021 (iniziali + riaccertati) (a)</b>	<b>Rendiconto 2021 riscossioni in c/residui (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit. 1 residui	363.570,42	89.993,81	24,75%
Tit. 3 residui	246.741,08	47.728,41	19,34%
<b>RISULTATO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>Rendiconto 2021 accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2021 riscossioni in c/competenza (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit. 1 competenza	652.869,56	546.706,69	83,74%
Tit. 3 competenza	198.101,56	176.741,35	89,22%

## SITUAZIONE DI CASSA

<b>Situazione di cassa</b>	<b>Rendiconto 2021</b>
Fondo cassa finale	201.122,09
Anticipazione di tesoreria	SI
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-2,31

## INDEBITAMENTO

<b>Indebitamento</b>	<b>Rendiconto 2021</b>
Debito complessivo a fine anno	1.163.822,21

Con riferimento all'esercizio 2020, il Comune di Gaiba era stato destinatario della deliberazione n. 221/2023/PRSP.

## DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti

*sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione ("Questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel D. lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i Bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo stabilito in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del D. lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte stessa i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D. lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Queste prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei Bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che, qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis TUEL, il Collegio può

richiamare comunque l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché siano adottate le opportune misure di autocorrezione, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate Linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare quelle per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, nonché quelle per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Gaiba, si rilevano i seguenti profili.

### **Criticità rilevate con deliberazione della Corte dei conti n. 221/2023/PRSP**

Con riguardo al FCDE al 31.12.2020, sono state chieste notizie in merito al calcolo del suddetto Fondo, nonché la trasmissione del prospetto dimostrativo dello stesso, come previsto dalla Sezione con il citato provvedimento.

L'Ente, con nota di risposta prot. Cdc n. 1050 del 22.02.2024, ha provveduto alla trasmissione di detto prospetto.

La Sezione raccomanda di assicurare la corretta quantificazione del FCDE, in base a quanto previsto nel punto 3.3 del principio contabile applicato n. 4.2. del D.lgs.118/2011 e s.m.i.

### **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

#### **1. Mancato equilibrio di parte capitale**

Dall'analisi dei dati contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio", degli schemi relativi al bilancio di previsione 2021-2023, si rileva un equilibrio di parte corrente positivo (rispettivamente di € 10.150,40 nel 2021, € 8.500,00 nel 2022 ed € 6.000,00 nel 2023), al quale corrisponde un equilibrio di parte capitale negativo per ciascuna annualità del predetto bilancio.

Il mancato equilibrio di parte capitale è già stato rilevato da questa Sezione con delibera n. 221/2023/PRSP. A tale proposito, si richiama nuovamente il principio 4/2, paragrafo 5.3.5, di cui all'All. A2 al D.lgs. 118/11 e si invita l'Ente a controllare attentamente che le spese in conto capitale trovino adeguata copertura con il margine corrente, al fine di prevenire eventuali disavanzi.

#### **2. Fondo pluriennale vincolato**

L'analisi dei dati contenuti negli schemi BDAP ha fatto emergere la mancata valorizzazione del FPV d'entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale.

Si è chiesto, pertanto, di relazionare in merito, avendo cura di specificare se, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l'Ente abbia tenuto conto dei cronoprogrammi

di spesa e della relativa esigibilità; è stato così risposto: *“In riferimento alla mancata valorizzazione del FPV d’entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale, si comunica che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 non c’è stata la necessità di valorizzarlo. L’FPV è stato valorizzato in fase di Rendiconto 2021”*.

Il Collegio richiama l’attenzione dell’Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 al D. lgs. n. 118/2011.

## **RENDICONTO 2021**

### **3. Qualità dei dati e documentazione istruttoria**

È stato rilevato che i dati inseriti nella BDAP, in particolare negli allegati “Verifica Equilibri” e a) “Risultato di amministrazione”, non corrispondono a quelli presenti in alcuni documenti in possesso di questa Sezione, quali il questionario sul rendiconto 2021 e la relazione dell’Organo di revisione, nonché a quelli estrapolati dal sito Internet dell’Ente (Amministrazione trasparente).

Sebbene le differenze riscontrate siano di piccola entità, è stato chiesto di controllare e chiarire i motivi di tali difformità, invitando, altresì, l’Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti) e ad assicurare la correttezza degli stessi; in proposito, è stato così risposto: *“Da un controllo si è rilevato che sia negli equilibri di bilancio sia nel risultato di amministrazione, su BDAP non era stato valorizzato il campo “risorse vincolate di parte corrente nel bilancio” di 49,40, che quindi generava una differenza, derivata forse da una non corretta acquisizione dei dati da parte del sistema. In data 21/02/2024 sono stati ritrasmessi a BPAD gli schemi di bilancio”*.

Nel prendere atto di quanto comunicato, si raccomanda di prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli schemi da inviare alla BDAP, al fine di permettere la corretta attività di controllo da parte di questa Sezione.

### **4. Evoluzione del risultato di amministrazione al 31.12.**

L’evoluzione del risultato di amministrazione dei tre esercizi considerati è di seguito rappresentato:

<b>Evoluzione del risultato di amministrazione</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Risultato d’amministrazione (A)	€ 264.026,50	€ 340.553,94	€ 483.448,11
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 253.660,50	€ 328.837,94	€ 375.471,67
Parte vincolata (C)	€ 10.366,00	€ 11.266,00	€ 11.417,14
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.505,29
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 0,00	€ 450,00	€ 81.054,01

Si osserva, in particolare:

- un risultato di amministrazione al 31.12.2021 (€ 483.448,11) in aumento rispetto agli esercizi precedenti (nell’anno 2019 era pari a € 264.026,50 e nell’anno 2020 era pari ad € 340.553,94);

- una quota destinata agli investimenti che, negli anni 2019 e 2020 era pari a zero, mentre nell'esercizio in esame registra un importo pari ad € 15.505,29;

- una quota disponibile in aumento nell'esercizio in esame (in cui è pari a € 81.054,01) rispetto agli esercizi precedenti, nei quali l'avanzo disponibile registrava quote pari a 0 o comunque di scarso importo.

Con riferimento a quanto emerso in sede di controllo dell'esercizio 2020 (delibera della Sezione n. 221/2023/PRSP) e dell'esercizio considerato, sembrerebbe che gli interventi correttivi adottati dall'Ente, al fine di un miglioramento della gestione finanziaria, si stiano realizzando. Tuttavia, dall'analisi dei dati indicati in BDAP e relativi all'esercizio 2022, la situazione del risultato di amministrazione è la seguente:

<b>Risultato di amministrazione dati BDAP</b>	<b>Rendiconto 2022</b>
Risultato di amministrazione (A)	275.324,42
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	257.882,32
Parte vincolata (C)	7.031,14
Parte destinata agli investimenti (D)	9.253,80
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.157,16

Come si può osservare dal prospetto sopra esposto, il risultato di amministrazione al 31.12.2022 risulta in diminuzione (€ 275.324,42), così pure la quota della parte disponibile, pari ad € 1.157,16.

In sede istruttoria è stato chiesto di relazionare in merito a quanto sopra; inoltre, al fine di valutare compiutamente la rilevanza che la tematica presenta per i bilanci successivi, è stato chiesto di conoscere anche le evidenze cronologicamente posteriori; in proposito, è stato così risposto: *“Nel corso dell'anno 2022, tenendo conto che è terminata la transizione del responsabile del servizio finanziario che è stato assente, si è cominciato ad analizzare i residui attivi accantonati al fondo crediti. Il risultato di amministrazione relativo al rendiconto 2022 è diminuito perché si è iniziato ad analizzare i residui più vecchi di due anni”*.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene utile richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa e attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo le partite contabili per le quali la riscossione/pagamento possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'Ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento, orientata a verificare le posizioni creditorie/debitorie. Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'Ente, dunque, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e/o pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali e costitutivi dell'obbligazione attiva e/o passiva previsti dall'ordinamento. I risultati di tali operazioni sono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo. Nella maggior parte dei casi, la procedura si completa

nell'esercizio successivo ma, ove ciò non accada, il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'Ente sino a che l'operazione non venga a conclusione: occorre però adottare alcune regole specifiche e tenere un comportamento informato a prudenza.

Si invita, pertanto, il Comune di Gaiba a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

#### **5. Domanda preliminare (Sezione II – Gestione finanziaria)**

Dall'analisi del questionario (punto 4.3 – Evoluzione del FCDE) è emerso che i crediti conservati tra i residui attivi a oltre tre anni dalla loro scadenza, riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione, anche se non ancora prescritti, non sono stati stralciati dal conto del bilancio; al riguardo è stato dichiarato quanto segue: *“L'Ente ha attraversato la transizione del Responsabile dei Servizi finanziari nel 2021 e quindi nel 2021 non si è provveduto ad analizzare i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni. L'analisi dei residui più vecchi è iniziata nel 2022”*.

Nel richiamare quanto già argomentato in merito al punto precedente, relativamente al risultato di amministrazione, la Sezione raccomanda un'attenta verifica sulla corretta quantificazione del FCDE, in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. del D. lgs.118/2011 e s.m.i.

#### **6. Gestione dei residui e capacità di riscossione**

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2021 è pari ad € 805.472,59, in aumento rispetto all'esercizio precedente (quando erano pari a € 777.857,94). La composizione degli stessi è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 260.541,78 (32,35% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 544.930,81 (67,65% del totale).

Il tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali è basso, pari al 30,00%; dalla lettura dei dati rinvenibili negli schemi BDAP del rendiconto 2021, si è inoltre riscontrato che la capacità di riscossione riferita alle entrate dei titoli I e III in c/ residui risulta pari, rispettivamente, al 24,75% e al 19,34%:

<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>Rendiconto 2021 (iniziali + riaccertati) (a)</b>	<b>Rendiconto 2021 riscossioni in c/residui (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit. 1 residui	363.570,42	89.993,81	24,75%
Tit. 3 residui	246.741,08	47.728,41	19,34%

Per l'accantonamento a consuntivo 2021 del FCDE (€ 352.155,20), si registra un'incidenza di tale fondo sul totale dei residui attivi pari al 43,72%. In particolare, il rapporto tra l'ammontare del FCDE e i residui attivi correnti (titoli I e III) è il seguente:



<b>FCDE</b>	<b>Rendiconto 2021</b>
Accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12	352.155,20
Totale residui attivi del titolo I	379.739,48
Totale residui attivi del titolo III	220.372,88
<b>Rapporto tra FCDE e residui attivi titoli I e III</b>	<b>58,68%</b>

Quest'ultimo dato esprime un approccio gestionale di prudenza da parte dell'Ente, tuttavia, alla luce delle basse percentuali di riscossione rilevate, esso rappresenta comunque un blocco di risorse in quanto, qualora la riscossione fosse pienamente realizzata, si configurerebbe la possibilità di liberare le stesse, destinandole ai bisogni della comunità amministrata.

Per quanto concerne l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, dall'analisi del questionario emerge che le entrate "Sanzioni violazioni codice della strada" registrano residui iniziali all'01.01.2021 per € 6.324,00 e riscossioni in c/residui al 31.12.2021 pari a zero.

Difficoltà di riscossione si registrano anche con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione. In particolare:

- la voce "Recupero evasione IMU/TASI" registra accertamenti per € 7.742,00 e riscossioni pari a zero;
- la voce "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI" registra accertamenti per € 394.811,82 e riscossioni pari ad € 182.277,26 (il 46,17% di riscossione).

La difficoltà emersa nella gestione dei residui è stata oggetto di rilievo da parte di questa Sezione anche nei precedenti esercizi (deliberazioni nn. 112/2022/PRSE, 194/2022/PRSP e 221/2023/PRSP). Si è ritenuto pertanto utile chiedere un aggiornamento in merito alle riscossioni dei residui in questione; l'Ente ha così relazionato: *"Per quanto riguarda il residuo relativo a sanzioni violazione codice della strada, si comunica che il residuo di 6.324,00 è stato riscosso per 1.411,49 nel 2023 e per la parte restante nel 2024.*

*I residui accantonati al fondo crediti sono a ruolo in attività di recupero. Nel 2024 è stato dato l'incarico di gestione ordinaria e del coattivo ad una nuova ditta".*

La Sezione invita l'Ente ad assicurare una riscossione in conto residui efficiente, adottando ogni correttivo necessario per migliorare concretamente la stessa e garantendo, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se più risalenti nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL.

## **7. Anticipazione di tesoreria**

L'Ente, nell'esercizio in esame, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. In dettaglio, dalla documentazione in possesso di questa Sezione, si legge che: 1) l'importo dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL è complessivamente pari a € 241.356,36; 2) l'importo delle entrate vincolate, utilizzate in termini di cassa per spese

correnti, è zero; 3) i giorni di utilizzo dell'anticipazione sono 9; 4) l'importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata è di € 691,00; 5) l'importo dell'anticipazione non restituita al 31/12 è zero; 6) l'importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 è di € 1,19.

La Sezione prende atto del fatto che, al termine dell'esercizio 2021, l'anticipazione risulta restituita per intero e che, nell'esercizio 2022, l'Ente non vi ha fatto ricorso (fonte dati: BDAP); raccomanda, comunque, l'adozione di ogni misura organizzativa volta a rendere più fluida la gestione di cassa.

#### **8. Indicatore di tempestività dei pagamenti**

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti negativo per l'anno 2021, pari a - 2,31 giorni. Tale dato è stato estrapolato dal sito dell'Ente stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente", in quanto in BDAP, per la voce "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)", viene indicato un valore pari a zero.

Il Comune è stato invitato ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti nella predetta banca dati, ponendo in essere i conseguenti adempimenti ed assicurando la correttezza degli stessi. Nel merito, è stato comunicato che: *"Da un controllo risulta valorizzato il campo indicatore tempestività dei pagamenti per l'anno 2021. Gli schemi di bilancio sono stati ritrasmessi su BDAP in data 21/02/2024"*.

Si raccomanda, nuovamente, di prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli schemi da inviare alla BDAP, al fine di permettere la corretta attività di controllo da parte di questa Sezione regionale.

#### **9. Tardiva approvazione del rendiconto 2021**

L'approvazione del rendiconto 2021, avvenuta il 5 maggio 2022, risulta, seppur di poco, tardiva rispetto al termine perentorio del 30 aprile, previsto dall'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In merito alle cause che non hanno consentito l'approvazione del predetto rendiconto nei termini previsti, l'Ente ha comunicato che: *"Il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 05/05/2022. L'Ente nel corso del 2022 aveva un segretario comunale a scavalco che aveva altri Enti. Il ritardo dell'approvazione non è dovuto a difficoltà da parte dell'Ente, ma agli impegni del segretario a scavalco. Il rendiconto 2021 è stato comunque approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 36 del 07/04/2022"*.

Pur prendendo atto delle motivazioni fornite, la Sezione rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2021.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Gaiba (RO):

- raccomanda un'attenta verifica sulla corretta quantificazione del FCDE, in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato n. 4.2. del D. lgs.118/2011 e s.m.i.;
- richiama nuovamente il principio 4/2, paragrafo 5.3.5, di cui all'All. A2 al D. lgs. 118/11 e invita l'Ente a controllare attentamente che le spese in conto capitale trovino adeguata copertura con il margine corrente, al fine di prevenire eventuali disavanzi;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al D. lgs. n. 118/2011;
- raccomanda di prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli schemi da inviare alla BDAP, al fine di permettere la corretta attività di controllo da parte di questa Sezione regionale;
- invita il Comune di Gaiba a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili postulati dall'armonizzazione contabile;
- invita l'Ente ad assicurare la riscossione in conto residui, adottando ogni correttivo necessario per migliorare concretamente, più in generale, la propria capacità di riscossione e garantendo, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se più risalenti nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL;
- raccomanda l'adozione di ogni misura organizzativa volta a rendere più fluida la gestione di cassa;
- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2021, avvenuta il 5 maggio 2022 e dunque, seppur di poco, in violazione del termine perentorio del 30 aprile, previsto dall'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La Sezione si riserva di verificare, nel controllo sui successivi esercizi, gli esiti delle segnalazioni e dei rilievi riportati nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gaiba (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amato

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 10 maggio 2024.

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini